

Proroga degli stati di emergenza deliberati nei mesi di gennaio e febbraio 2025 in conseguenza di eventi meteorologici verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in diversi territori della provincia di Pisa, Livorno, Vicenza e Verona

Gentile Cliente,

La informiamo che il Consiglio dei Ministri **ha deliberato la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza disposto in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi in numerosi territori – a livello provinciale e comunale – come di seguito riportati**

Eccezionale evento meteorologico	OCDPC	Territori interessati
Giorni 25 e 26 ottobre 2024	Ordinanza del 14 gennaio 2025, n. 1.127	Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della provincia di Livorno.
Giorni 23 e 24 settembre 2024	Ordinanza del 27 febbraio 2025, n. 1.131	Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnaro, di Longare, di Nanto e di Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona

I suddetti stati di emergenza vengono prorogati, rispettivamente, **fino al 23 dicembre 2026 per i territori interessati nelle province di Pisa e di Livorno e fino al 28 gennaio 2027 per i territori interessati nelle province di Vicenza e di Verona.**

Si rammenta al riguardo che ciascuna delle ordinanze anzidette disponeva l'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui non oltre il termine dello stato di emergenza. Sebbene la norma non impiegasse espressioni quali "locazione finanziaria" e/o "finanziamenti di qualsiasi genere", Deutsche Leasing Italia Spa si era resa disponibile a concedere eventuali sospensioni, sussistendone i presupposti, alle seguenti condizioni:

▪ **Qualora sia prevista la sospensione dell'importo complessivo dei canoni**

- (i) il pagamento dei canoni periodici riprenderà alla prima scadenza di un canone successiva al periodo di sospensione
- (ii) conseguentemente il piano di ammortamento del Contratto verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di competenza dei canoni oggetto di sospensione;
- (iii) sul debito residuo in linea capitale corrispondente all'ultimo canone scaduto prima della sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della sospensione e fino alla data del loro pagamento – al tasso contrattuale e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto;

l'importo dei canoni in scadenza successivamente al periodo di sospensione verrà conseguentemente rideterminato mantenendo invariato il tasso contrattuale;

- (iv) i costi per i servizi accessori (ad esempio, la quota assicurativa) saranno rideterminati per tenere conto della nuova maggiore durata del Contratto a seguito della sospensione; quanto non sarà stato pagato durante il periodo di sospensione, sarà suddiviso in quote uguali senza oneri aggiuntivi e ripartito nei canoni successivi al termine della sospensione.
- (v) la scadenza finale del Contratto e dell'obbligo di pagamento del prezzo d'opzione d'acquisto finale (qualora l'opzione d'acquisto venga esercitata) sarà traslata in avanti per uguale periodo;

▪ **Qualora sia stata prevista la sospensione della sola quota capitale dei canoni**

- (i) il pagamento dei canoni periodici inclusivi della quota capitale riprenderà alla prima scadenza di un canone successiva al periodo di sospensione
- (ii) conseguentemente il piano di ammortamento del Contratto verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di competenza dei canoni oggetto di sospensione;
- (iii) sul debito residuo in linea capitale corrispondente all'ultimo canone scaduto prima della sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della sospensione e fino alla data del loro pagamento – al tasso contrattuale e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto;
- (iv) le quote interessi dei canoni oggetto di sospensione nonché i costi per i servizi accessori (ad esempio, la quota assicurativa) dovranno essere pagati alle scadenze originarie;
- (v) la scadenza finale del Contratto e dell'obbligo di pagamento del prezzo d'opzione d'acquisto finale (qualora l'opzione d'acquisto venga esercitata) sarà traslata in avanti per uguale periodo.

• **Sia in caso di sospensione dell'importo complessivo dei canoni che nel caso di sospensione della sola quota capitale dei canoni**

- (i) la sospensione non comporterà alcun aggravio per commissioni o spese di istruttoria;
- (ii) la sospensione non determinerà l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione;
- (iii) in presenza di canoni scaduti successivamente alle date degli eventi indicati nel decreto e non pagati, la sospensione opererà a partire dal primo di questi; non saranno invece ricompresi nella sospensione eventuali canoni scaduti antecedentemente alle date degli eventi indicati nel decreto né i canoni scaduti successivamente e già pagati alla data della richiesta di sospensione;

- (iv) qualora l'assicurazione dei beni oggetto del contratto sia a cura del Conduuttore la proroga della durata del Contratto per effetto della sospensione comporterà l'obbligo per il Conduuttore di una equivalente proroga della durata delle coperture assicurative previste. I relativi costi saranno a carico del Conduuttore;
- (v) nel caso in cui i beni oggetto del contratto siano beni mobili registrati (veicoli, elicotteri, locomotrici etc...), il Conduuttore dovrà far aggiornare tempestivamente la nuova scadenza del Contratto nel libretto di circolazione (ove previsto) e nei relativi registri. In caso di inadempimento a suddetto obbligo, gli oneri che Deutsche Leasing Italia Spa sosterrà per provvedere alle annotazioni sopra descritte verranno addebitate al Conduuttore al costo sostenuto;
- (vi) il Conduuttore potrà in qualsiasi momento richiedere l'interruzione del periodo di sospensione; in tal caso non potrà richiedere successivamente una nuova sospensione.
- (vii) durante il periodo di sospensione restano ferme, senza alcun effetto novativo, le altre condizioni economiche e contrattuali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le clausole di risoluzione previste nel contratto).

13 febbraio 2026